GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — **ROMA** — VENERDI 19 FEBBRAIO — NUM. **42**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale.	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorreno dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **41** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi, nel Tempio di Santa Croce in Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. Nicotera.

Visto, *il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Numero **42** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Al comune di Gualdo Tadino, della Rocca detta Flea, per il prezzo di lire 6000, ed alle condizioni portate dall'istromento 19 settembre 1890, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Perugia.

2. Al comune di Arezzo, di alcuni terreni costituenti i lotti 1642 e 1643 dei beni dell'Asse ecclesiastico provenienti dal seminario diocesano, per il prezzo di lire 9456, ed alle condizioni portate dall'atto 17 giugno 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Arezzo.

3. Al comune di Volterra, di un terreno demaniale detto il Boschetto dei Ponti in quella città, per il prezzo di lire 378,11, ed alle condizioni portate dall'atto 30 agosto 1890, a rogito del notaio Cangini.

4. Al comune di Verona, della restante parte del palazzo di Mercato Vecchio in quella città, non compresa nella vendita stipulata coll'atto 7 maggio 1872, a rogito del notaio D. Sante Mistrorigo, per il prezzo di lire 18,440,

ed alle condizioni portate dall'atto 3 giugno 1890, rogato in forma pubblica amministrativa presso la Intendenza di finanza di Verona.

5. Al comune di Modena, del Canale di San Pietro, per il prezzo di lire 22,500, ed alle condizioni risultanti dall'atto 9 settembre 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Modena.

6. Al comune di Montevarchi, di un appezzamento di terreno e di annessa casetta, già in uso ferroviario, per il prezzo di lire 4506,02, ed alle condizioni portate dall'atto 25 marzo 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Arezzo.

7. Al comune di Firenze, di una parte del fabbricato demaniale di Santa Caterina in quella città, per il prezzo di lire 26,500, ed alle condizioni portate dall'istromento in data 10 marzo 1891, a rogito del notaio Nicola Nencioni.

8. All'Ospedale Maggiore degli infermi di Vercelli, dei due dodicesimi del diritto di pesca spettanti al demanio nel fiume Sesia e nel torrente Cervo, verso il corrispettivo di tanta rendita pubblica del valore capitale nominale di lire 1700, ed alle condizioni portate dall'istromento 3 settembre 1880, a rogito del notaio Leopoldo Corsio.

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Di area demaniale della Cavallerizza di San Pietro con una casetta dell'avv. Ettore Sacchi in Cremona, verso il pagamento da parte di questo della plusvalenza di lire 600 ed alle condizioni portate dall'atto 18 agosto 1890, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Cremona.

2. Di una parte della torre demaniale detta Alessandrina e di area annessavi a Fiumicino (comune di Roma) con parte di una casa di proprietà dell'avvocato Ignazio Noccioli in quella località, verso il pagamento a favore del detto Noccioli della plusvalenza della sua proprietà nella somma di lire 5771,59, ed alle condizioni risultanti dall'istromento 14 luglio 1890, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Roma.

Art. 3.

È approvata la convenzione conclusa fra le Amministrazioni del Demanio e della Guerra ed il comune di Torino, colla quale, a parziale modificazione della convenzione precedente 23 novembre 1885, approvata colla legge 15 aprile 1886 n. 3790 (serie 3ª), si portano talune varianti nelle aree da cedersi per l'acquartieramento di quel presidio e per la sistemazione dell'edilizia della città, ed il comune si obbliga a concorrere colla somma di lire 14000 per la sistemazione del fabbricato demaniale opificio arredi militari e delle vie Papacino ed Ettore Sonnaz; il tutto nelle forme ed alle condizioni risultanti dall'atto 11 aprile 1891, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Torino.

Art. 4.

È approvato l'atto di cessione gratuita di un'area demaniale al comune di Genova per la erezione di un monumento al duca di Galliera, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Genova il 6 giugno 1891.

Art. 5.

È approvato il contratto in data 5 maggio 1891, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Milano fra l'Amministrazione delle finanze e l'Amministrazione della Real Casa, il comune di Milano e la delegazione dei palchettisti del teatro della Canobbiana, per la vendita del teatro stesso.

Art. 6.

È approvato il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Sotto prefettura di Viterbo il giorno 15 giugno 1891, per la permuta di area fra il Demanio ed il comune di Viterbo e la vendita di altra area del Demanio al comune stesso, col pagamento della somma di lire 188, da parte del comune e sotto le altre condizioni portate dal detto istromento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1892.

UMBERTO.

G. Colombo.

Visto, *il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Il Num. **43** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rescritto del 22 febbraio 1818 di S. A. I. e R. Ferdinando II Granduca di Toscana, che istituisce l'Opera secolare di S. Maria del Fiore in Firenze;

Veduta la deliberazione del 4 novembre 1891, della Deputazione dell'Opera predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il ruolo organico del personale dell'opera di S. Maria del Fiore in Firenze, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1892.

UMBERTO.

P. Villari.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. Chimirri.

Ruolo organico *del personale dell'Opera di S. Maria del Fiore in Firenze*

1. Architetto, assegno annuo	L.	1800
2. Segretario-archivista e commesso-contabile, id.	»	1600
3. Cassiere, id.	»	1500
4. Ministro delle Fedi, id.	»	1400
5. Ragioniere, id.	»	600
6. Apprendista, id.	»	600
7. 1° Custode, id.	»	960
8. 2° Custode, id.	»	960
9. Custode del Museo, id.	»	720
10. Idem detto, id.	»	720
Totale	L.	10860

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro
P. VILLARI.

Il numero **44** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Reale 11 dicembre 1887, n. 5138 (serie 3ª), col quale venne stabilito un nuovo ordinamento della Consulta Araldica;

Veduta la proposta fatta dalla Consulta stessa, in sua adunanza 20 gennaio corr., per la nomina di un Ufficiale d'ordine calligrafo stabile;

Ritenuta la convenienza di destinare in modo permanente presso la Consulta Araldica un calligrafo, che oltre al disimpegno delle mansioni più specialmente indicate dalla sua qualità, adempia anche alle funzioni di ordine dell'Ufficio medesimo;

Veduto il bilancio della spesa pel Ministero dell' Interno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito presso la Consulta Araldica un posto di Ufficiale d'ordine calligrafo, coll'annuo stipendio di L. 2000 (duemila), da prelevarsi sul fondo destinato per il servizio Araldico, ed iscritto annualmente nel bilancio della spesa pel Ministero dell' Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **XVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa dalla Società della Cassa di risparmio di Mondovì nell'adunanza del giorno 1° settembre 1891 in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Mondovì, composto di centocinque articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con le modificazioni di cui negli articoli seguenti.

Art. 2.

È soppresso l'alinea *d*) dell'art. 7.

Art. 3.

All'articolo 18 è sostituito il seguente:

« Nella adunanza del decembre si nominano, fuori della direzione, ma fra i soci, due revisori dei conti che dovranno presentarsi nell'assemblea generale dell'aprile ».

Art. 4.

Alle parole « dal Consiglio direttivo nel proprio seno » dell'art. 30, sono sostituite le altre « dall'assemblea dei soci ».

Art. 5.

Alle parole « Il contratto di mutuo » dell'ultimo capoverso dell'art. 72, sono sostituite le altre « Il contratto di assicurazione ».

Art. 6.

All'art. 78 è aggiunto il seguente inciso « purchè il debito originario sia ridotto in una misura non inferiore ad un decimo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1892.

UMBERTO

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **XXXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Società della Cassa di risparmio di Apiro nelle adunanze dei 4 luglio e 2[illegible] agosto 1891, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio predetta;

Vedute le deliberazioni prese, sul medesimo oggetto, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Apiro, nelle adunanze dei 31 ottobre e 4 dicembre 1891;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Apiro, composto di quarantadue articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, con la modificazione di cui nell'articolo seguente.

Art. 2.

Al n. 2 dell'articolo 36, alle parole « di titoli di rendita garantita dallo Stato » sono sostituite le altre: « di titoli di rendita dello Stato o di titoli garantiti dallo Stato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

Il Numero **XXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 luglio 1887 n. 4799 (serie 3ª);

Veduto il decreto di pari data n. XXII, col quale il patrimonio di S. Pietro in Perugia è costituito in Ente morale autonomo, sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato e con la denominazione di *fondazione per l'istruzione agraria in Perugia;*

Veduta la legge 6 giugno 1885 n. 3141 (serie 3ª), per lo ordinamento delle scuole pratiche e speciali di agricoltura;

Udito il parere del Consiglio per la istruzione agraria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conformità di quanto dispone l'art. 1 della legge del 10 luglio 1887 n. 4799 ed il decreto di pari data, circa la fondazione per la istruzione agraria in Perugia, è fondato in questa città un Istituto agrario inteso principalmente all'insegnamento della viticoltura e della enologia ed a formare, mercè l'insegnamento teorico-pratico di tutto ciò che riguarda la coltivazione della vite e la fabbricazione del vino, individui atti:

a) all'esercizio pratico della coltura della vigna, e della preparazione e conservazione dei vini;

b) alla direzione di aziende e società enologiche.

Art. 2.

In armonia agli scopi sopra indicati la Scuola avrà due corsi: uno inferiore l'altro superiore.

Art. 3.

La durata dei corsi in ciascuno dei due gradi di insegnamento, le materie da insegnarsi, la distribuzione di esse nei singoli anni, le norme per l'ammissione e per gli esami, il numero e lo stipendio degli insegnanti sono determinati da apposito regolamento.

Art. 4.

Le spese per lo impianto ed il mantenimento della Scuola saranno a carico della fondazione per la istruzione agraria in Perugia.

Art. 5.

L'Amministrazione della Scuola sarà condotta con le norme della legge e del regolamento sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

La nomina, i diritti e i doveri degli insegnanti della Scuola di viticoltura ed enologia in Perugia sono disciplinati dalle disposizioni della legge 6 giugno 1885 numero 3141.

Art. 7.

Con successivi decreti, ed in vista dei mezzi dei quali si potrà disporre, sarà provveduto all'ordinamento di altri insegnamenti agrari oltre quelli propri della Scuola di viticoltura e di enologia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso in data 10 gennaio 1892, col quale veniva aperto il concorso per la nomina di un medico direttore per il Dispensario celtico di Novara;

Ritenuto che il servizio del detto Dispensario va ora a stabilirsi presso l'Ospedale civile di quella città;

Decreta:

Il concorso suaccennato, è revocato.

Roma, 16 febbraio 1892.

Pel Ministro
Il Sotto Segretario di Stato
PIERO LUCCA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto del 6 dicembre 1891 n. 684;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 1892 n. 1493;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso per la nomina di cinque volontari per la carriera amministrativa e di sei volontari per la carriera di ragioneria nell'Amministrazione del lotto, giusta le norme stabilite dai decreti predetti.

Art. 2.

Le prove scritte dei predetti esami avranno luogo presso tutte le Direzioni compartimentali del lotto poste in Bari, Firenze, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nei giorni 16, 17 e 18 maggio 1892 per la carriera amministrativa; e nei giorni 23, 24 e 25 detto mese, per quella di ragioneria.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande redatte nelle forme stabilite dagli articoli 1 e 2 del succitato decreto ministeriale o direttamente al Ministero (Direzione generale delle gabelle), o alle predette Direzioni del lotto, o alle Intendenze di finanza, non più tardi del giorno 15 marzo 1892.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, stese di propria mano dagli aspiranti e legalizzate nella firma da un capo di servizio dell'Amministrazione finanziaria, o dal pretore, o dal sindaco, devono essere corredate dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita;
2. Diploma originale degli studi compiuti;
3. Certificato di cittadinanza italiana e di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale l'istante risiede almeno da un anno, ed in caso di residenza di un periodo minore, anche dal sindaco del luogo di precedente residenza;
4. Certificato di penalità rilasciato dal procuratore del Re del Tribunale correzionale, da cui dipende il comune di nascita, in ordine all'articolo 18 del regolamento approvato col R. decreto 6 dicembre 1865 n. 2644;
5. Certificato medico, con firma autenticata, di sana costituzione fisica;
6. Stato di famiglia rilasciato dal sindaco del luogo dell'attuale residenza dell'aspirante;
7. Dichiarazione esplicita, che potrà essere espressa anche nel corpo della domanda, di accettare, in caso di nomina a volontario, qualunque residenza.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore ai trenta giorni da quella del presente decreto.

La domanda e i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nei seguenti programmi approvati col decreto ministeriale suddetto.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso al posto di volontario amministrativo

PARTE I.

Coltura generale.

1. Storia politica, scientifica e letteraria d'Italia;
2. Elementi di geografia fisica e politica.

PARTE II.

Diritto positivo.

3. Costituzione politica dello Stato — Divisione ed esercizio dei poteri;
4. Materie e partizione del diritto amministrativo;
5. Ordinamento amministrativo e finanziario;
6. Principii fondamentali del vigente sistema di contabilità dello Stato;
7. Principi elementari del diritto pubblico e privato;
8. Materie e partizione del Codice civile;
9. Proprietà — Modi di acquistarla e di trasmetterla;
10. Obbligazioni, contratti e quasi contratti;
11. Delitti e quasi delitti;
12. Ordinamento dell'Amministrazione del Lotto.

PARTE III.

Economia politica.

13. Principii generali — Ricchezza e produzione di essa;
14. Libertà di commercio — Sistema proibitivo e protettivo;
15. Teoria delle imposte — Distinzione di esse.

PROGRAMMA

dell'esame per il concorso ai posti di volontario di ragioneria

PARTE I.

Coltura generale.

1. Storia politica e letteraria d'Italia;
2. Geografia elementare;
3. Principi elementari di economia politica.

PARTE II.

Diritto positivo ed amministrazione.

4. Statuto fondamentale;
5. Legge sulla Corte dei conti;
6. Legge per la contabilità generale e per l'Amministrazione del patrimonio dello Stato;
7. Principii elementari del diritto amministrativo;
8. Ordinamento ed attribuzioni delle varie Amministrazioni dello Stato nel centro e nelle provincie;
9. Principii elementari del diritto civile;
10. Contratti ed obbligazioni;
11. Principii elementari del diritto di commercio;
12. Libri di commercio;
13. Ordinamento dell'Amministrazione del Lotto.

PARTE III.

Nozioni speciali.

14. Aritmetica;
15. Algebra fino alle equazioni di secondo grado;
16. Logaritmi, interessi, annualità, sconti semplici e composti;
17. Teorica dei conti — Conti giuridici — Conti specifici — Conti statistici;
18. Teorica scritturale — Metodi diversi;
19. Esercizio pratico a scrittura doppia pei fatti commerciali; *costituzioni di capitali, acquisti, vendite, sconti, profitti, perdite*, ecc.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno invitati a presentarsi per subire l'esame orale che avrà luogo in Roma presso il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Roma, addì 16 febbraio 1892.

Il Ministro delle Finanze
G. COLOMBO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Ricompense al valor militare

Determinazione ministeriale approvata da S. M. in udienza del 4 febbraio 1892.

Medaglia di bronzo.

Serioli Luigi, carabiniere truppe d'Africa, N. 1565 di matricola, il 6 settembre 1891, presso Saati (Massaua) sebbene ferito ad una coscia in un combattimento con razziatori assaortini, in cui rimase ucciso il vice-brigadiere Pintus, suo superiore diretto, non cessò di combattere finchè una più grave ferita al braccio non lo ridusse all'inazione.

Caroselli Antonio, brigadiere legione carabinieri Cagliari, N. 5045 id., il 6 dicembre 1891, sul far della notte, coadiuvato dai suoi dipendenti, s'imbattè nel territorio di Aggius (Tempio), con due temuti banditi, coi quali sostenne un vivo combattimento a fuoco, ma costoro essendosi salvati colla fuga riuscì, dopo due giorni

di faticose ricerche, a rintracciarli nel territorio di Sedini (Sassari) e ad ucciderli in seguito a nuovo combattimento.
Mereddu Agostino, appuntato id. Cagliari, N. 2948 id., tanto nel primo che nel secondo combattimento coi suddetti banditi dimostrò più di tutti i compagni sangue freddo e coraggio.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell' Interno:*

Con R. decreto 10 dicembre 1891:

Tarony avv. Gerolamo, sotto segretario nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

Con RR. decreti del 17 dicembre 1891:

Scarzelli comm. Pietro, direttore capo di divisione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio.
Mileti Carlo, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con RR. decreti del 20 dicembre 1891:

Buganza cav. dott. Angelo, primo segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato sotto prefetto di 1ª classe nel 2° grado (L. 4000).
D'Andreis dott. Michele, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.
Comini dott. Dante, sotto segretario nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.
Varvaro Enrico, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute.
Brina Carlo, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Con RR. decreti del 24 dicembre 1891:

La Mola comm. Antonio, prefetto di 3ª classe, in aspettativa per motivi di servizio, collocato in disponibilità.
Rambelli cav. Virginio, consigliere delegato di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe (L. 7000).
Londero cav. Luigi, consigliere di 1ª classe nel 1° grado nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.
Armini Giuseppe, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.
Emiliani Stefano, ufficiale d'ordine nell'Amministrazione centrale, nominato applicato di 3ª classe al Consiglio di Stato.

Con RR. decreti del 31 dicembre 1891:

Gargnani dott. rag. Giulio, segretario di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato segretario di 3ª classe (L. 2000) nell'Amministrazione centrale.
Cioja dott. Vincenzo, sotto segretario nell'Amministrazione provinciale, dispensato dal servizio perchè chiamato sotto le armi.
Moscarella dott. Giulio, Rossi dott. Giorgio, Bonfanti-Linares dott. Corrado, Cantilena dott. Alessandro, Crispo-Moncada dott Francesco, Bodo dott. Paolo, De Stefanis dott. Gio Antonio, Doro dott. Giuseppe, Ferrarese dott. Luigi, Palazzini dott. Giovanni, Rocco dott. Raffaele, Vacca Maggiolini dott. Umberto, Moro dott. Adolfo, Stendardo dott. Francesco, Puoti dott. Carlo, Frezzini dott. Luigi, Flauti dott. Francesco Paolo, Fattorini dott. Gaetano, Gregori dott. Giuseppe, Perito dott. Vincenzo, D'Ursi dott. Luigi, D'Ancora dott. Paolo, Caveri dott. Renato, Pasi dott. Cesare, Spada dott. Antonino, Battilani dott. Luigi e Semerano dott. Giacomo, alunni di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominati sotto segretari (L. 1500).
Persichilli Luigi e Landriani Emilio, alunni di 3ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe (L. 1500).

Con RR. decreti del 7 gennaio 1892:

Valerio cav. avv. Emanuele, sotto prefetto di 1ª classe nel 1° grado nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.
Muzzioli Francesco, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.
Giaconia Castrense, alunno di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominato computista di 3ª classe (L. 1500).

Con R. decreto del 10 gennaio 1892:

Di Pippo Francesco e Valentino Francesco, scrivani locali del Ministero della Guerra, nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe (L. 1500), nell'Amministrazione provinciale.

Con RR decreti del 14 gennaio 1892:

Canevelli cav. Giuseppe, capo sezione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato direttore capo divisione di 2ª classe (L. 6000)
Nannetti dott. Ferdinando, Emprin avv. Francesco, Merlini dott. Luigi e Bladier dott. Gennaro, segretari di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati segretari di 3ª classe (L. 2000) nell'Amministrazione centrale.
Marzi Demetrio e Bosmin Pietro, alunni di 1ª categoria negli Archivi di Stato, nominati sotto archivisti di 3ª classe (L. 1500).
Petragnani dott. Gerardo, Ferraris dott. Oreste, Landi dott Enrico e Segre dott. Giuseppe, alunni di 1ª classe negli Archivi di Stato, nominati sotto segretari (L. 1500).
Lualdi Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute.
Businelli Carlo, alunno di 3ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe (L. 1500).

Con RR. decreti del 17 gennaio 1892:

Cicala Nicola, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute.
Passaggi Arturo, alunno di 2ª categoria negli Archivi di Stato, nominato copista (L. 1500).

Con R. decreto del 20 gennaio 1892:

Scichilone Giuseppe, alunno di 2ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominato computista di 3ª classe (L. 1500).

Con RR decreti del 21 gennaio 1892:

Terracini dott. Ottavio, Pio dott. Italo e Dalle Molle dott. Umberto, alunni di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominati sotto segretari (L. 1500).
Collidà Francesco, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato archivista di 3ª classe (L. 2500).

Con R. decreto del 24 dicembre 1891:

Centurione march. Giovanni, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del Saggio:*

Con R. decreto 4 corrente l'allievo verificatore dell'Amministrazione metrica e del saggio Pietrobon Marco, già in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a datare dal 16 febbraio corrente.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Il *Credito Industriale di Torino* ha assunta la rappresentanza della *Banca Romana* pel cambio dei suoi biglietti nelle provincie di *Torino, Novara* e *Cuneo*.

Roma, addì 15 febbraio 1892.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 18 febbraio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1|2 coperto	—	3 1	— 1 6
Domodossola	sereno	—	6 9	— 1 0
Milano	sereno	—	5 0	— 1 5
Verona	sereno	—	4 8	0 6
Venezia	coperto	calmo	4 5	1 4
Torino	sereno	—	4 8	0 3
Alessandria	sereno	—	5 3	— 2 0
Parma	sereno	—	3 7	— 0 1
Modena	sereno	—	4 9	0 6
Genova	sereno	legg. mosso	12 0	4 3
Forlì	1|2 coperto	—	12 2	0 2
Pesaro	sereno	calmo	14 3	3 7
Porto Maurizio	sereno	mosso	13 0	1 3
Firenze	1|2 coperto	—	12 0	4 5
Urbino	1|4 coperto	—	10 0	0 4
Ancona	1|4 coperto	calmo	14 0	5 1
Livorno	1|4 coperto	molto agitato	13 0	3 5
Perugia	sereno	—	8 1	0 8
Camerino	nevica	—	7 9	— 1 1
Chieti	sereno	—	12 4	— 0 4
Aquila	coperto	—	8 1	1 8
Roma	1|2 coperto	—	14 1	7 0
Agnone	3|4 coperto	—	10 5	0 0
Foggia	1|2 coperto	—	13 4	7 0
Bari	coperto	legg. mosso	15 4	9 0
Napoli	1|2 coperto	agitato	12 0	6 0
Potenza	piovoso	—	7 3	1 6
Lecce	coperto	—	15 6	10 6
Cosenza	piovoso	—	12 0	4 6
Cagliari	3|4 coperto	legg. mosso	17 0	4 5
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	15 3	11 1
Palermo	piovoso	molto agitato	19 7	10 1
Catania	3|4 coperto	calmo	16 7	8 0
Caltanissetta	piovoso	—	11 3	5 5
Siracusa	1|4 coperto	calmo	17 8	9 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 19 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 749,0
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 46
Vento a mezzodì . . . . . . Ovest debole.
Cielo . . . . 3|4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 12°,0 / Minimo = 7°,0.
Pioggia in 24 ore: mm. 1.1.

Li 18 febbraio 1892.

In Europa pressione sempre irregolare e piuttosto bassa, Yarmouth 736; Leopoli 739; Mosca 761.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso; pioggie in moltissime stazioni; neve ad Aquila e sulle prealpi: venti generalmente forti del terzo quadrante; temperatura diminuita al Centro; alcune brinate o gelate sull'Italia superiore; mare agitato o molto agitato lungo la costa tirrenica.

Stamane: cielo generalmente sereno al Nord; coperto o piovoso al Sud; ancora venti da libeccio o ponente generalmente forti fuorchè al Nord; barometro a 754 mill. all'estremo Sud, a 745 a Torino, Livorno, Lesina; alquanto depresso a 742 mm. nell'alto Adriatico.

Mare molto agitato a Palermo, agitato o molto agitato costa tirrenica.

Probabilità: venti freschi a forti intorno al ponente: cielo vario con qualche pioggia o nevicata sull'Italia superiore; gelate o brinate al Nord e nelle stazioni elevate, mare generalmente agitato.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 18 febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,30.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 112).

PRESIDENTE rammenta che ieri fu intrapresa la discussione dello articolo 38.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, osserva che i senatori Vitelleschi e Gadda, misero in dubbio l'utilità delle disposizioni relative ai manicomi giudiziari, sia per l'intrinseco, sia per la spesa che essi importano.

Crede che le conclusioni degli onorevoli preopinanti non siano accettabili.

Sarebbe incompleta una legge sui manicomi che non provvedesse ai delinquenti pazzi.

La necessità di manicomi criminali è riconosciuta da tutti i paesi civili per opera di alienisti, giuristi e legislatori.

Il concetto fu pure attuato dall'Inghilterra, America, Olanda e da altri paesi.

Fin dal 1872 la questione si agitò in Italia; si ebbe in proposito una mozione dell'onorevole Righi.

Il primo progetto Nicotera sui manicomi e i progetti Depretis parlano dei manicomi giudiziari.

Se tali precedenti fallirono per il timore della spesa, in Italia si hanno già manicomi giudiziari.

L'addentellato nella legislazione vi è: l'art. 46 del Codice penale lo attesta; lo attestano gli articoli 13 e 14 delle disposizioni transitorie del Codice penale.

Vi sono altri casi; quello in cui la follia si manifesta nel periodo istruttorio e quello in cui si manifesta durante la espiazione della pena.

Confondere tali ipotesi nei casi di follia comune, è contrario alla umanità o alla giustizia.

I delinquenti pazzi non possono restare nè nelle carceri, nè nei manicomi comuni; essi invece hanno bisogno insieme di una cura e di custodia.

Nè i contribuenti sono soverchiamente aggravati.

Le modificazioni introdotte nel testo dell'art. 38 avrebbero dovuto convincere il senatore Vitelleschi che molte delle sue osservazioni erano superflue.

Lo stadio intermedio fra la ragione e la pazzia era già contemplato dall'art. 95 del Codice penale sardo.

L'articolo 47 contempla poi una minorante e non una scriminante, poichè una pena vi è sempre.

Ammette che non è da lodarsi il sistema procedurale che ammette la perizia d'accusa e di difesa: preferirebbe il sistema di collegi di periti adottato in Prussia; ma non è questo un vizio del progetto attuale.

Insiste sulla necessità di distinguere dai folli comuni le tre categorie di folli criminali.

Da questa necessità deriva la necessità dei manicomi giudiziari.

Essi, nel presente progetto, sono ridotti nei più modesti confini; poichè basta una sezione nei manicomi comuni ove non siano sufficienti i manicomi giudiziari già esistenti.

Dimostra specialmente la necessità della reclusione nel manicomio giudiziario nel caso contemplato nell'art. 46 del Codice penale.

Quanto all'aspetto finanziario osserva che è meglio assai imporre 10 alle provincie che non 100 allo Stato per ottenere lo stesso risultato.

CALENDA V. propone che l'art. 38 cominci così: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari o nei comparti dei manicomi pubblici di cui è parola nell'art. 26 ».

Dimostra la opportunità del suo emendamento specie dopo le osservazioni fatte dal ministro.

PIERANTONI ricorda che negli studi del 1876 per la riforma del Codice penale sorse la questione dei manicomi giudiziari.

Dalle statistiche raccolte allora, risulta che i folli da racchiudere nei manicomi giudiziari sono molti pochi. Adunque vi è poco da temere per la spesa e questo può rassicurare il senatore Gadda.

Osserva al senatore Calenda V. che le sue obbiezioni non hanno rapporto coll'istituzione dei manicomi giudiziari.

La questione della imputabilità, rispetto alla pazzia, è antichissima e fu risolta dal Codice penale sulle disposizioni del quale non è qui il caso di discutere.

Crede che la legge sia incompleta nel senso che manca una prescrizione sulla responsabilità nei casi di evasione. Tale prescrizione esiste nella legge belga.

VITELLESCHI osserva che egli non negò mai che vi debbano essere comparti per i pazzi soggetti all'amministrazione giudiziaria; combatte invece l'impianto dei manicomi giudiziari, che presentano pericoli economici e sociali.

Fa avvertire che il sistema di pene scritto nel Codice penale non è applicato: questo va a favore e non a danno dei delinquenti; ma comunque, è ingiusto.

Perchè voler qui, analogamente, creare a parole i manicomi giudiziari?

Meglio è dire che deve esistere un comparto nei manicomi provinciali per le tre categorie di folli penali indicati dal guardasigilli.

GADDA, afferma che anch'egli volle distinti i folli comuni da quelli penali.

Solo combattè la creazione *ex novo* dei manicomi giudiziari. Disse che si dovessero istituire sezioni o comparti nei manicomi comuni, e in ciò è d'accordo il ministro guardasigilli.

Adunque a che serbare il titolo di manicomi giudiziari?

Propone si intesti il titolo X colle parole *Alienati dipendenti dall'autorità giudiziaria.*

Si associa all'emendamento del senatore Calenda Vincenzo.

BARTOLI, avverte che i manicomi criminali esistono da tempo: cita quello dell'Ambrogiana e ricorda che dal febbraio del 1891 esistono i manicomi giudiziari in conseguenza della legge sulla riforma penitenziaria, e degli articoli 4 e 11, come risulta dal regolamento 14 febbraio 1891.

Adunque non è questo progetto che crea i manicomi giudiziari, nè si può contestare il titolo X del progetto nel modo proposto dall'onorevole Gadda.

Osserva che il regolamento carcerario contempla anche il caso di custodia dei Pazzi chiusi nei comparti dei manicomi giudiziali.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, premette che il suo compito è di molto semplificato dopo l'odierna discussione.

E' accertato che i manicomi giudiziari esistono in fatto e in diritto prima di questa legge:

La sezione contemplata dall'art. 26 sodisfa alle esigenze alle quali provvede l'art. 38.

Adunque già si è notato, all'art. 26, che manicomi giudiziari devono esistere e il titolo X deve serbare la sua intestazione: *Manicomi giudiziari.*

L'emendamento Calenda condurrebbe alla creazione di tanti manicomi giudiziari, quanti sono i manicomi provinciali: pecca adunque per eccesso.

Osserva che non è necessario, in forza della legge, di creare subito molti manicomi giudiziari. Può darsi che i due esistenti bastino; se non basteranno, può essere sufficiente crearne un terzo.

Prega i proponenti gli emendamenti a volerli ritirare.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, prega gli onorevoli Vitelleschi e Gadda di non insistere nei loro emendamenti.

Qui non si disputa più se vi devono essere i manicomi giudiziari: si notò invece l'esistenza delle sezioni penali nei manicomi e abbiamo già l'esistenza in fatto di due manicomi giudiziari, istituzione riconosciuta dalle nostre leggi.

Gradirebbe che il senatore Calenda V. convertisse il suo emendamento così:

« Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni delle quali è parola nell'articolo 26... ».

Quanto alla disciplina non occorrono norme speciali; provvede ampiamente il regolamento carcerario citato dall'onorevole Bartoli.

PIERANTONI, voterà l'art. 38; ma non può accettare come cosa reale che già sia contemplata dalle nostre leggi l'evasione dei condannati pazzi dai manicomi giudiziarii.

Non crede provveda all'uopo il regolamento citato dal senatore Bartoli e invocato pure dal guardasigilli.

GADDA, ritira il suo emendamento, pago delle dichiarazioni del ministro.

VITELLESCHI, ritira il suo emendamento; ma dichiara che voterà contro, perchè dal secondo discorso del ministro di grazia e giustizia apparisce, se anche ciò non si dica, trattarsi di una istituzione da creare dovunque ve ne sia bisogno ed essa non esista. Nota come poi la spesa della nuova istituzione non potrà accollarsi alle provincie, giacchè nessuno può imporre l'impossibile.

CALENDA V. accetta la modificazione che al suo emendamento propose il guardasigilli, cioè di dire: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni delle quali è parola nell'art. 26 ».

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, richiamando il testo dell'articolo 26 già votato e la differenza fra la ipotesi dell'art. 38 e quella dell'art. 26 relativo alla sezione per gli alienati criminali in osservazione, fa considerare che la sezione dell'art. 26 non può servire agli scopi dell'articolo 38, senza che si crei una contraddizione fra i due articoli.

Propone adunque che l'art. 38 cominci così:

« Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari, salvo l'uso delle sezioni ai termini dell'art. 26. »

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, sostiene l'emendamento proposto dal senatore Calenda colla modificazione introdottavi dall'oratore.

Tale emendamento non cambia il concetto delle sezioni che rimane quale è nell'art. 38.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, crede che coll'emendamento del guardasigilli non possa rimanere inalterato l'art. 26.

MANFREDI G. propone che, per serbare inalterato il concetto delle sezioni di cui all'art. 26 si dica:

« Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni ai termini dell'art. 26. »

L'art. 38 è approvato nel testo seguente:

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni ai termini dell'art. 26:

a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, e ciò dopo un periodo d'osservazione, in comparti speciali carcerari;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia;

c) gli imputati prosciolti a norma dell'art. 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza o dal presidente del

tribunale civile nei casi contemplati dagli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889.

Per gli individui di cui ai comma *b*) e *c*) dovranno essere istituite separate sezioni.

Approvansi senza osservazioni gli articoli 39, 40 e 41.

PIERANTONI, sull'art. 42 chiede perchè si discuta un articolo che è già legge dello Stato, corrispondendo all'art. 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, che ha forza legislativa.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Fa osservare la differenza fra le due disposizioni.

PIERANTONI, chiede come si possa far rimanere in manicomio un individuo per decreto del presidente, senza ascoltare i parenti, quando ha finito la pena.

COSTA, reputa degna di esame l'osservazione del senatore Pierantoni.

La permanenza in un manicomio, dopo scontata la pena, è cosa gravissima.

A conciliare le idee dell'onorevole Pierantoni e del Governo occorre dare un carattere provvisorio al provvedimento del presidente.

Propone si rinvii l'art. 42 all'Ufficio centrale.

Chiede egli pure come si regoli la responsabilità in caso di evasione: non è questa cosa su cui possa statuire col regolamento al quale, per natura sua, manca la forza di stabilire diritti, di contenere sanzioni.

BARTOLI, sostiene che, anche dopo che il demente ha scontata la pena deve intervenire l'azione del presidente del tribunale perchè si decida se sia il caso di rilasciarlo, altrimenti potrà avvenire che si rilasci il demente per il solo fatto che egli ha scontata la pena.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, dice che la provvisorietà del procedimento di cui all'art. 42 è dimostrata dal tenore dell'ultima parte dell'art. 41 nella quale si dispone che:

« Ove cessino le ragioni che determinarono la ulteriore permanenza dell'alienato nel manicomio giudiziario, spetta allo stesso presidente sulla istanza delle parti, od anche d'ufficio, revocare la già emessa ordinanza ».

PIERANTONI, egli non volle mai che si mettesse in libertà un pazzo: solo sostenne il diritto di uscire dal manicomio giudiziario per chi ha scontato la pena e non è ancora guarito.

Insiste nelle idee già svolte sulle cautele per le evasioni eventuali.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, invita l'onor. Pierantoni a formulare una proposta per i casi di evasione.

Osserva però che il vigente regolamento carcerario contempla i manicomi giudiziari e regola le responsabilità di chi vi è preposto per ogni caso.

Circa l'articolo 42 non reputa fondati i timori del senatore Pierantoni.

PIERANTONI si dichiara soddisfatto che il Ministero abbia convenuto che occorre provvedere per i casi di evasione.

Ripete, quanto all'art. 42, che egli solo volle sancire il diritto di uscire dal manicomio giudiziario per chi ha espiato la pena, salvo il farlo passare in un manicomio comune.

NICOTERA, ministro dell'interno, dichiara, circa il quesito dell'evasione, che il regolamento carcerario esiste e che, se deve essere riformato, ciò non significa che esso non sia vigente.

Col regolamento per l'attuazione di questa legge si soddisferanno i desiderii del senatore Pierantoni.

Quanto alla possibilità di una decisione che faccia restare nel manicomio giudiziario chi ha scontato la pena, osserva che non si può certo far restare nel manicomio giudiziario quest'individuo, e la cosa è evidentissima.

PIERANTONI, è lieto che il ministro gli abbia dato ragione, dichiarando implicitamente che l'art. 42 vuol essere modificato, togliendosi la possibilità che chi ha finito di scontare la pena possa essere trattenuto nel manicomio giudiziario.

BARTOLI, non crede che si possa usare la procedura dell'interdizione per il provvedimento dell'art. 42.

COSTA rinnova la preghiera che si riferisca domani sull'art. 42.

NICOTERA, ministro dell'interno, osserva che l'art. 42 è stato ben ponderato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore, osserva che l'art. 42 contiene già nella sua forma il concetto del senatore Pierantoni.

COSTA osserva che il regolamento carcerario non può contemplare i manicomi di cui è parola nel presente progetto.

Se pei casi di evasione si vuole provvedere, deve provvedere la legge equiparando i manicomi giudiziari alle case di custodia.

L'art. 42 viene approvato nei seguenti termini:

Art. 42.

Il presidente del tribunale civile del circondario, assunte le opportune informazioni, deciderà con apposita ordinanza, se il condannato recluso nel manicomio giudiziario, il quale finita la durata della pena, non sia ancora guarito dall'alienazione mentale, debba rimanere in un manicomio o venire consegnato alla famiglia.

L'art. 43 è approvato con varianti di forma.

Art. 44.

Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati condannati o giudicabili, sia nei manicomi giudiziari che nei pubblici saranno a carico dello Stato.

La competenza delle spese per gli individui rinchiusi nei manicomi giudiziari a mente degli articoli 42 e 43, sarà regolata secondo le norme stabilite pel mantenimento dei pazzi comuni.

GRIFFINI sull'art. 44 propone che al 1° comma si dica:

« Le spese pel mantenimento degli alienati condannati o giudicabili, sia nei manicomi giudiziari che nei pubblici, saranno a carico dello Stato ».

L'art. 44 è approvato con questo emendamento.

Gli articoli 45 e 46 sono approvati con varianti di forma.

Sopra proposta concordata fra il ministro dell'Interno, l'Ufficio centrale ed il senatore Costa, l'art. 47 ultimo del progetto è approvato nei termini seguenti:

Art. 47.

Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme per la responsabilità della vigilanza e custodia degli alienati nei manicomi giudiziari e pubblici, e per la esecuzione della presente legge, che andrà in vigore tre mesi dopo la esecuzione di essa, rimanendo contemporaneamente abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia nelle diverse provincie del Regno.

TODARO F. svolge il seguente articolo aggiuntivo:

« Alla nomina di medici dei manicomi pubblici si provvederà mediante concorsi colle norme che saranno stabilite nel regolamento ».

CANNIZZARO crede vi siano dei casi in cui si escludono persone di merito colla forma del concorso.

È l'esperienza che lo fa ripugnante a questo sistema. Voterà contro l'articolo aggiuntivo.

VERGA A. sull'art. 29 voleva fare la proposta per l'istituzione di un ispettorato alienistico, psichiatrico o freniatrico.

Approvato come già fu quell'articolo, si limita a pregare il ministro perchè voglia istituire tale ispettorato e porselo al fianco per esercitare una efficace vigilanza.

TODARO F. si maraviglia dell'opposizione del senatore Cannizzaro al suo articolo aggiuntivo che contempla l'unica forma razionale di scelta.

PRESIDENTE pone ai voti la disposizione aggiuntiva proposta dal senatore Todaro ed accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

(Approvato).

NICOTERA, ministro dell'interno, assicura l'onorevole Verga che, in luogo dell'ispettorato, vi saranno delle ispezioni e che nel Consiglio superiore di sanità entrerà uno scienziato alienista.

PRESIDENTE prega l'Ufficio centrale a volere occuparsi del definitivo coordinamento del progetto per riferirne nella tornata di domani assieme alle petizioni che furono trasmesse all'Ufficio.

Presentazione di un progetto di legge.

NICOTERA, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge per autorizzare alcune provincie ad eccedere il limite medio della sovrimposta del triennio 1884-85-86.

La seduta è sciolta alle ore 6,10.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 18 febbraio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,15.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

BARZILAI, anche a nome del deputato Antonelli dichiara inesatta una notizia data ieri dal ministro Nicotera...

PRESIDENTE. Attenda che sia presente il ministro dell'interno.

BARZILAI acconsente.

(Il processo verbale è approvato).

Commemorazione funebre del senatore Perez.

PRESIDENTE comunica la morte del senatore Perez rammentando con sentimento di gratitudine i segnalati servizi resi da lui alla patria, come letterato, come cittadino, come ministro, mandando un saluto alla memoria dell'illustre e compianto patriota. (Approvazioni).

DAMIANI elogia i pregi, le virtù ed i titoli di patria benemerenza del compianto Francesco Paolo Perez. (Approvazioni).

FINOCCHIARO-APRILE, a nome anche de' suoi colleghi rappresentanti la provincia di Palermo, espone la vita politica e letteraria del defunto e propone che la Camera inviti il presidente a manifestare alla città di Palermo ed alla desolata famiglia, il cordoglio della rappresentanza nazionale. (Vive approvazioni).

GRIMALDI, compagno del Perez nei Consigli della Corona, ne encomia il nobilissimo carattere e l'opera sapiente (Approvazioni).

CAVALLETTO si associa ai sentimenti espressi dai preopinanti. (Approvazioni).

BARZILAI ricorda specialmente che il Perez non rifuggiva dal riconoscere il merito in qualunque parte politica si trovasse. (Commenti).

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, rammenta quanta parte abbia avuto il Perez nella ricostituzione civile e politica d'Italia. (Approvazioni.

(La Camera approva la proposta del deputato Finocchiaro-Aprile).

Interrogazioni.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, rispondendo ad una interrogazione del deputato Imbriani-Poerio, « circa il rifiuto che sarebbe stato dato ai nostri fratelli latini di Romania i quali chiedevano di collocare una lapide a Roma Madre, appiè della Colonna Traiana, » dichiara che finora non è giunta al ministro nessuna domanda, ma se gli perverrà non esiterà ad accoglierla.

IMBRIANI si dichiara soddisfatto, ricordando come rumeni abbiano dimostrato la fratellanza con l'Italia anche nel recente Congresso che, per ironia, fu detto della pace. (Ilarità — Commenti).

E si duole che essi non abbiano ottenuto dal sindaco di Roma quell'accoglienza che meritavano.

PRESIDENTE assicura l'oratore che l'accoglienza e le dichiarazioni fatte ai rumeni dal sindaco di Roma, furono cortesi e degne di Roma.

COLOMBO, ministro delle finanze, alla interrogazione del deputato Guelpa, il quale chiede di « sapere se è per ordine del Ministero delle finanze, ovvero per erronea interpretazione della legge da parte degli agenti che, oggi, ingiustamente si applica alle Cooperative di consumo a scopo di beneficenza nel Biellese, la tassa di ricchezza mobile, » risponde che ha chiesto notizie a Biella e che, appena le avrà, le comunicherà all'onorevole Guelpa.

GUELPA ringrazia.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde all'interrogazione del deputato Rampoldi, diretta a « conoscere i criterii, che il ministro intende seguire nella classificazione del personale insegnante negli istituti di istruzione classica secondaria, a tenore del progetto di legge votato dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1891 e ora all'ordine del giorno per la discussione in Senato. »

Assicura l'interrogante che gl'insegnanti i quali non troveranno posto nel ruolo, conserveranno il titolo e lo stipendio cui hanno diritto, finchè si verifichino vacanze nel ruolo medesimo.

RAMPOLDI ringrazia il ministro e dichiarasi sodisfatto della sua risposta.

Svolgimento di una proposta d'iniziativa parlamentare.

ROUX, anche a nome dei deputati Villa, Palberti e Grimaldi, dà ragione della seguente proposta di legge:

« Art. 1. Per società cooperative che provvedono e distribuiscono i generi fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza, delle quali parla il penultimo comma dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870, si intendono quelle che, costituite fra operai ed agricoltori in qualunque forma e sotto qualunque denominazione, distribuiscono i generi ai soci effettivi a prezzi di acquisto aggiunte soltanto le spese di amministrazione, ovvero assegnano gli eventuali avanzi a scopo di mutuo soccorso o alle casse della vecchiezza.

« Art. 2. Le società sovra indicate godranno dei vantaggi a loro riguardo stabiliti dal giorno in cui saranno state regolarmente trascritte nel registro delle società giuridicamente riconosciute; e non sono in alcun modo sottoposte alle discipline del Codice di commercio.

« Art. 3. Le azioni penali sono esercitate contro il presidente della società e le persone che abbiano indebitamente fruito dei beneficii sociali.

« Art. 4. Le società attualmente esistenti che amministrano magazzini di previdenza dovranno nel termine di tre mesi conformarsi alle prescrizioni della legge ed ottenere il loro riconoscimento giuridico. »

GRIMALDI, confermati i concetti espressi altra volta sull'argomento, dimostra la necessità del disegno di legge per interpretare autenticamente l'art. 5 della legge del 1870

COLOMBO, ministro delle finanze, non si oppone alla presa in considerazione, pur facendo qualche riserva.

(La Camera prende in considerazione la proposta di legge).

CIBRARIO presenta la relazione sul disegno di legge relativo alle concessioni governative.

COLOMBO, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge per una maggiore spesa ed una corrispondente economia sopra capitoli del bilancio delle finanze.

Discussione del disegno di legge sulle Conservatorie delle ipoteche.

COLOMBO, ministro delle finanze, chiede che la discussione si apra sul disegno di legge del Ministero, perchè esso ha natura esclusivamente finanziaria e non contiene alcuna riforma di altra natura; e il cumulo delle diverse disposizioni contenute nel disegno di legge della Commissione potrebbe nuocere alla sollecita approvazione dalla parte finanziaria del provvedimento.

Spera, poi che la Commissione non avrà difficoltà di soprassedere alle proposte riforme ipotecarie, giacchè egli ha già posto allo studio un disegno di legge per gli effetti giuridici del catasto che ha riferimento all'ordinamento ipotecario; assicurando la Commissione che terrà conto delle sue proposte.

CHINAGLIA, presidente della Commissione, dichiara che la maggioranza della Commissione accetta l'invito del ministro, il quale coincide con le idee già manifestatesi in seno alla Commissione.

Prende atto perciò delle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, facendo però alcune riserve relative ad alcune disposizioni del disegno di legge ministeriale.

RINALDI ANTONIO, dopo le dichiarazioni del ministro, non può più restare al suo posto di relatore. Parla quindi come semplice deputato.

Premesso che le Commissione fu nei suoi lavori sempre solidale col Governo e che non sa quindi perchè all'ultima ora il ministro sconfessi ora la Commissione, dichiara di staccarsi dall'onorevole mi-

nistro e dalla Commissione, riservandosi di presentare emendamenti ad ogni articolo.

Osserva intanto in generale che le conclusioni della Commissione tendevano ad instaurare un sistema di economie, mentre il Ministero proponeva un sistema di maggiori tasse.

PRESIDENTE prega l'oratore di limitarsi alla pregiudiziale (Rumori all'estrema sinistra).

RINALDI ANTONIO, osserva ch'egli deve spiegare i motivi pei quali si oppone alla domanda del ministro.

Rammenta le vive opposizioni che il progetto ministeriale incontrò negli Uffici.

PRESIDENTE, prega nuovamente l'oratore di limitarsi alla pregiudiziale.

RINALDI ANTONIO osserva come non possa trattarsi della riforma del servizio ipotecario senza tenere presenti le relazioni, che corrono fra questa riforma e la legge promessa sugli effetti giuridici del catasto.

Ciò il Governo ha affatto trascurato.

Anche dal punto di vista finanziario il progetto della Commissione garentisce allo Stato un provento di gran lunga maggiore di quello, che si spera dal progetto governativo.

Si mirava inoltre ad eliminare l'enorme ingiustizia degli eccessivi emolumenti dai conservatori delle ipoteche.

Il Governo, che riduce il soldo ai piccoli impiegati, e tassa i sussidii, non ha osato toccare gli stipendi di questi alti papaveri! (Approvazioni a sinistra).

PUGLIESE. È questa un'ora solenne per la dignità della Camera (Proteste a destra), deplorevole che all'ultima ora, di sorpresa, il Governo sconfessi la Commissione.

PRESIDENTE richiama l'oratore.

Voci a sinistra. È vero, è vero!

PUGLIESE. Giudicherà la Camera: intanto l'oratore ha il dovere di protestare. La Camera deve sapere che cosa si nasconde dietro a tutto questo. (Rumori).

Perchè soltanto stanotte la Commissione si accorge di aver sbagliato? (Rumori — Interruzioni).

Basta il dubbio di un ministro per indurre la Commissione a rinnegare i suoi convincimenti e l'opera sua? Il disegno della Commissione non provvedeva forse in modo anche più efficace allo stato delle finanze?

Nessuna delle ragioni del ministro regge ad un serio esame. La Camera non può votare un provvedimento esclusivamente e grettamente fiscale.

Su questo campo la Camera non seguirà il Governo.

La vera ragione del mutamento improvviso è nelle ostilità dei conservatori, che sono grandi manipolatori di affari e di elezioni. (Rumori). Di tale condotta giudicherà il paese. E mentre vi siete impauriti delle proteste dei Conservatori, non avete dato ascolto alle voci degli impiegati, i quali domandano che sia regolarizzata la loro posizione.

Di fronte alla variabilità dei propositi del ministro e della Commissione, ed alla loro patente contradizione, propone quindi alla Camera la sospensiva a termini del regolamento.

È contrario al regolamento, che la Camera discuta un disegno di legge, su cui non esiste relazione.

FERRARI LUIGI non entrerà nel merito: ma di fronte al fatto, che si presenta nuovo alla Camera, crede che la Camera non consentirà che si entri nel merito della legge. Non si vide giammai che una Commissione all'ultimo momento sconfessasse l'opera sua e l'opera del proprio solerte relatore.

Ammettendo tale concetto, cadono tutte le garanzie della discussione parlamentare.

Appoggia quindi la sospensiva, e l'affida al voto della Camera ed all'autorità del presidente.

CHINAGLIA, presidente della Commissione, si limita a respingere le accuse mosse alla Commissione degli onorevoli Rinaldi, Pugliese e Ferrari.

Respinge il sospetto che la Commissione siasi ispirata a concetti di favoritismo.

Egli protesta per la Commissione e pel ministro.

Si potrà censurare la tardiva resipiscenza (Risa), ma non è lecito sollevare sospetti offensivi.

Quando il ministro promise di tener conto delle proposte della Commissione per un nuovo disegno di legge di prossima presentazione, e invocò dalla Commissione che volesse provvedere senza indugio agli imprescindibili bisogni della finanza, la Commissione credette di fare un atto di doverosa abnegazione, deferendo alla proposta del ministro. (Commenti).

GRIMALDI crede che ora sia il caso di vedere se convenga discutere subito o no il disegno di legge. Ora, essendo il Ministero ritornato al primitivo disegno di legge, conviene approvare la sospensiva, senza dare ad essa alcun carattere di censura al Governo.

COLOMBO, ministro delle finanze, crede che sia nata una tempesta in un bicchier d'acqua; il Ministero non ha fatto che proporre, che la discussione si faccia sul disegno ministeriale. Ora, chiunque non approva il disegno ministeriale, articolo per articolo, può proporre degli emendamenti.

La Commissione nella sua maggioranza ha ammesso che la discussione si faccia sul disegno di legge ministeriale.

Nondimeno se, per ragioni di procedura, si crede che la Commissione deve presentare una relazione non ha alcuna intenzione di opporsi alla sospensiva, giacchè l'oratore nulla vuol fare di sorpresa.

Ben inteso che questa sospensiva si riferisce ad una esclusiva questione di procedura, perchè respinge nella maniera più disdegnosa le insinuazioni, che sono venute da certi banchi. (Approvazioni — Applausi a destra).

RINALDI ANTONIO dice che il ministro ha esposto in seno della Commissione le ragioni per le quali insisteva nel suo disegno di legge, che la maggioranza della Commissione si è all'ultimo momento arresa a queste ragioni, ed egli e l'onorevole Giampietro non hanno creduto di acconsentirvi.

GRIMALDI dice che, senza equivoci, ha chiesto la sospensiva, in omaggio al regolamento.

IMBRIANI dichiara che il suo voto esprimerà aperto biasimo alla non regolare procedura.

CHINAGLIA, presidente della Commissione, dichiara che la Commissione si asterrà di votare sulla sospensiva, molto più che il suo contegno è giustificato dalle garbatissime parole dell'onorevole Imbriani.

PRESIDENTE mette a partito la sospensiva e che il disegno di legge sia rinviato alla Commissione.

(E' approvata la sospensiva).

La seduta termina alle 5 pomeridiane.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PERNAMBUCO, 17. — Sono scoppiati disordini a Ceara. La plebe scacciò il governatore dalla provincia.

BERLINO, 18. — Iersera, ebbe luogo un pranzo parlamentare presso il Cancelliere, conte di Caprivi.

V'intervennero l'Imperatore, il Principe Enrico, i ministri, numerosi deputati di tutti i partiti e specialmente i membri della Commissione per la legge scolastica.

Dopo il pranzo, l'Imperatore conversò vivamente coi convitati su varie questioni, senza però toccare la politica, e ritornò a Palazzo dopo mezzanotte.

BUCAREST. 18. — Sono finora conosciuti i risultati di 60 elezioni senatoriali.

Riuscirono eletti 42 Conservatori e 9 appartenenti alla Opposizione.

Vi sono 9 ballottaggi.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 18 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,57 1/2 60 62 1/2 (65		— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—	92,60 55 52 1[2 55	92 54			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 75
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 10
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			460 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			485 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	638		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			488 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1318 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1020 —
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	331 331,50		— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			37 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —			388 —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —			8[illegible]8 —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1145 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	2[illegible]		— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —			2[illegible]3 —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			235 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	108 1/2 08 09 1/2 10		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			308 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			212 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —			152 —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiario Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

17 febbraio 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 088
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . » 90 918
Consolidato 3 0[0, nominale . . . . . » 58 25[illegible]
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 57 007

B. TANLONGO, Presidente

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	102 50
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 30
3	Londra	90 giorni	25 84	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	92 70
» 3 0[0	57 50
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0[0	101 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	453 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —
Az Fer Meridionali	645 —
» » Mediterranee	490 —
» » » certif.	480 —
» Banca Nazionale	1300 —
» » Romana	1015 —
» » Generale	315 —
Az. Banco di Roma	300 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	600 —
» » » Certif.	470 —
» Soc. Cred. Mobil	380 —
» » » Merid.	47 —
» » Gas stampigl.	800 —
» » Acqua Marcia st.	1150 —
» » Condot. d'ac.	225 —
» » Gen Illumin.	240 —
» » Tramway Om.	116 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	85 —
» » Immobiliare	210 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	300 —
» » Metallurgica Italiana	240 —
» » della Piccola Borsa	212 —
» » Caoutchouc	65 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	160 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.